

ROMA



NUOVO REGOLAMENTO  
DI ROMA CAPITALE  
IN MATERIA DI

“SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO  
STUDIO, ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE  
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE  
CON DISABILITÀ”

*Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 22 aprile 2022  
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 19 del 23 gennaio 2023*

## INDICE

TITOLO I – ASPETTI GENERALI	pag. 1
Art. 1 – Definizione e finalità del Servizio	pag. 1
Art. 2 – Destinatari del Servizio e redazione del Progetto Individuale	pag. 1
Art. 3 – Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare	pag. 2
Art. 4 – Caratteristiche del Servizio	pag. 4
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE	pag. 5
Art. 5 – Risorse economiche	pag. 5
Art. 6 – Competenze istituzionali	pag. 5
Art. 7 – Impegni della famiglia, della Scuola e dell’Organismo	pag. 7
Art. 8 – Richiesta del Servizio	pag. 9
Art. 9 – Programmazione orario del Servizio	pag. 9
Art. 10 – Variazione o cessazione del Servizio nelle scuole capitoline	pag. 11
TITOLO III – COMPITI E REQUISITI	pag. 11
Art. 11 – Compiti dell’OEPAC	pag. 11
Art. 12 – Requisiti dell’OEPAC	pag. 13
Art. 13 – Inquadramento contrattuale dell’operatore OEPAC e clausola sociale	pag. 14
Art. 14 – Coordinatore del Servizio	pag. 14
TITOLO IV – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO MONITORAGGIO E CONTROLLO	pag. 15
Art. 15 – Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso	pag. 15
Art. 16 – Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio. Rilancio del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID)	pag. 16

Art. 17 – Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica Municipale (GLIM)	pag. 17
Art. 18 – Divieti	pag. 18
Art. 19 – Disposizioni finali e norme transitorie	pag. 18

## TITOLO I ASPETTI GENERALI

### Articolo 1

#### Definizione e finalità del Servizio

1. Il Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, di qui in seguito denominato Servizio, è istituito in favore di tutti i discenti con disabilità frequentanti le Scuole dell'Infanzia comunali, statali e paritarie, nonché le scuole statali, e paritarie Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale, al fine di garantire loro, al pari di ogni altro individuo, l'accesso al fondamentale diritto all'istruzione, allo studio e alle pari opportunità.
2. È obbligo dell'Amministrazione capitolina, in ogni sua articolazione, anche municipale, porre in essere tutte le iniziative, le misure e gli strumenti volti a garantire a tutti gli alunni e le alunne con disabilità l'effettiva attuazione del diritto allo studio, all'istruzione e all'inclusione scolastica, in ossequio alle disposizioni di rango internazionale, costituzionale e nel rispetto delle fonti primarie vigenti in materia.
3. Il Servizio concorre alla realizzazione e alla garanzia della piena integrazione scolastica, in un'ottica costituzionalmente orientata, degli alunni e delle alunne con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio capitolino, con la finalità di assicurare, senza soluzione di continuità fra i diversi cicli, il diritto allo studio, all'educazione, all'istruzione, all'autonomia, all'inclusione e alla continuità educativa dei discenti con disabilità, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 e di quanto previsto nell'art. 14 comma 2 della Legge Quadro n. 328/2000, assicurando loro gli interventi necessari al fine di promuoverne la piena integrazione e formazione scolastica.
4. Il principio generale che regola il Servizio è la tutela del diritto allo studio degli/le alunni/e con disabilità attraverso il coordinamento, sia strategico sia operativo, tra Amministrazione capitolina e municipale, Uffici e Servizi delle ASL preposti alla diagnosi e alla assistenza degli alunni con disabilità, le famiglie, le istituzioni scolastiche pubbliche, comunali, statali e paritarie, e soggetti del Terzo Settore che offrono il personale OEPAC (Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione).

### Articolo 2

#### Destinatari del Servizio e redazione del Progetto Individuale

1. I destinatari del Servizio sono gli alunni e le alunne con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge quadro n. 104/92, frequentanti le Scuole dell'Infanzia capitoline, dello Stato e paritarie, nonché le scuole statali e paritarie Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale.
2. Per l'attivazione del Servizio, contestualmente all'accertamento previsto dall'art. 4 della Legge n. 104/92, può essere richiesto dai genitori del minore, o da chi esercita

la potestà genitoriale, il certificato attestante la condizione di disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 104/92, all'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente territorialmente, ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), necessario ai fini della formulazione del Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000;

3. Il Progetto Individuale, redatto anche ai sensi del successivo art. 4 comma 2, è volto a realizzare la piena integrazione degli alunni e delle alunne con disabilità e deve pertanto essere predisposto in base alle esigenze specifiche dell'individuo e alla luce delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale o nel Profilo di Funzionamento, nonché delle decisioni assunte durante il GLO nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
4. Il Servizio deve essere erogato in base a quanto previsto nel Progetto Individuale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 5 comma 1, e sono da considerarsi improprie e illegittime tutte le misure che prevedano:
  - un range predeterminato di ore assegnabili, ovvero ore assegnate in base a standard prestabiliti. Tale previsione è in contrasto con il principio di "personalizzazione delle misure di sostegno";
  - la compressione degli interventi per l'inclusione scolastica in favore degli alunni e delle alunne con disabilità per esigenze di finanza pubblica, in quanto in palese contrasto con i principi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte costituzionale;
  - la possibilità di frequenza con orario ridotto per i discenti con disabilità o la previsione di svolgere attività fuori dalla classe in appositi laboratori, a meno che ciò non sia espressamente previsto nel PEI, ovvero non sia determinato, in accordo con la famiglia, da specifiche esigenze dell'alunno/a.
5. Nelle more che il Servizio venga attivato in favore dell'alunno/a che ne abbia diritto, non può essere né impedita né limitata la frequenza scolastica del minore con disabilità. Sono illegittime tutte le previsioni relative alla possibilità di frequenza con orario ridotto (entrate ritardate e/o uscite anticipate) per i discenti con disabilità e/o le misure che comportino lo svolgimento di attività fuori dalla classe, a meno che queste non siano previste dal Progetto Individuale o dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nelle circostanze in cui tali modalità rispondano a specifiche esigenze dell'alunno/a, in accordo con la famiglia e nell'esclusivo interesse del minore con disabilità.

### Articolo 3

#### Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare

1. Il Servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere garantito con carattere di continuità e di uniformità su tutto il territorio cittadino e deve essere assicurato per tutta la durata del ciclo di studi di riferimento, favorendo la qualità dell'esperienza educativa intesa quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica e sociale.

2. Deve altresì essere garantita, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. c) della Legge n. 104/92, la continuità educativa fra i diversi percorsi scolastici, prevedendo la partecipazione dell'OEPAC nelle forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, al fine di favorire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona con disabilità in tutti gli ordini e gradi, consentendo, ove possibile, il completamento del percorso dell'obbligo.
3. Il Servizio si realizza all'interno della scuola e/o nelle sue pertinenze (mense, campi sportivi, palestre, ecc.) durante lo svolgimento delle normali attività, compresi gli esami di stato, nonché in tutti i contesti, anche esterni alla scuola, cui partecipa il gruppo classe, incluse le gite di istruzione giornaliera, i campi scuola e/o viaggi d'istruzione, mediante la figura dell'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), e non comporta alcun onere per la famiglia.
4. Agli alunni e alle alunne con disabilità di cui al presente Regolamento, soggetti/e all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti/e per motivi di salute a frequentare la scuola, devono essere garantite, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della Legge Quadro n. 104/92, l'educazione e l'istruzione scolastica anche attraverso l'erogazione del Servizio presso i luoghi di degenza e/o di riabilitazione, sia nelle classi e/o sezioni appositamente istituite per i minori ricoverati, sempre ai sensi del già citato art. 12 comma 9, sia attraverso la implementazione della didattica a distanza (DAD) che della didattica digitale integrata (DDI) realizzata ai sensi del presente Regolamento.
5. Al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, deve essere garantita l'erogazione della totalità delle ore loro assegnate svolte in presenza, in didattica a distanza (DAD), in didattica digitale integrata (DDI) e/o in assistenza educativa domiciliare. Nel corso dell'anno solare le risorse che risultino residue, in quanto riferite ad ore non erogate durante l'anno scolastico in favore degli alunni beneficiari e che non è stato possibile erogare in favore dell'alunno o dell'alunna neanche sotto forma di DAD o DDI, devono essere comunque ridestinate al Servizio e possono essere rimodulate, in accordo con il Municipio, ai fini dell'abbattimento di eventuali liste di attesa, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, sul Servizio stesso, o al fine di assicurare gli "aumenti di ore" a chi ne abbia diritto, ovvero possono essere destinate a interventi specifici in favore del gruppo classe in cui è inserito l'alunno o l'alunna con disabilità destinatario del Servizio.
6. Le ore non erogate nel corso dell'anno scolastico che non è stato possibile, in alcun modo, rimodulare in altra forma o ridistribuire ad altri alunni/e, nelle ipotesi previste dal comma 5), possono essere altresì erogate in favore dell'alunno o dell'alunna con disabilità cui sono assegnate, anche nei periodi di chiusura delle scuole e al di fuori delle attività scolastiche, al fine di consentire la partecipazione dei bambini e delle bambine con disabilità destinatari del Servizio, in accordo con il Municipio, ad attività educative e socializzanti integrate di natura extrascolastica.
7. Tutte le azioni e le misure sopra descritte che comportino una modifica delle modalità di erogazione del Servizio devono essere preventivamente concordate, anche attraverso apposita co-progettazione, con la Direzione Socio-Educativa municipale interessata che le renderà note al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

## Articolo 4

### Caratteristiche del Servizio

1. L'attività svolta attraverso il Servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.
2. Il servizio viene svolto, in termini sia qualitativi che quantitativi, in base a quanto previsto nel Progetto Individuale di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 328/2000. Il Progetto Individuale è redatto, anche alla luce di quanto descritto all'art. 2 del presente Regolamento, dai competenti Uffici municipali sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con l'attivo coinvolgimento dei genitori del minore o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto Individuale, sono definite anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.
3. Il Servizio, in coerenza con il Progetto Individuale e a garanzia di continuità ed efficacia, deve essere redatto integrando tutti gli interventi e percorsi (sociali, educativi, sportivi, culturali, riabilitativi, ecc.) che coinvolgono l'alunno o l'alunna con disabilità.
4. Il Servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive del minore.
5. Il Servizio assume un ruolo primario per gli alunni e le alunne con disabilità al fine di:
  - consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico;
  - garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche, incluso il momento del pasto, e della comunicazione);
  - favorire il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa la cura dell'igiene personale, quando è previsto dal PEI come percorso all'autonomia, e l'uso dei servizi igienici;
6. L'operatività del servizio, in attuazione del Progetto Individuale, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione ed è finalizzata:
  - al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
  - al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti;
  - a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
  - a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
  - alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza;
  - all'ausilio nell'alimentazione, quale momento educativo ed inclusivo cui partecipa anche l'OEPAC;
  - a facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individuale (PEI);
  - a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno), anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali anche extra-curricolari, scolastiche e della comunità territoriale.

## TITOLO II ORGANIZZAZIONE

### Articolo 5

#### Risorse economiche

1. La copertura finanziaria necessaria all'espletamento del Servizio avviene qualificando la spesa sul centro di responsabilità di competenza municipale dedicato ed autonomo in sede di Bilancio previsionale ed in considerazione di quanto previsto dal presente Regolamento. A tale scopo, le competenti Direzioni Municipali quantificano, entro il 30 settembre di ogni anno, il fabbisogno di risorse per il successivo bilancio previsionale sulla base:
  - del numero di alunni con disabilità in carico durante l'anno scolastico in corso;
  - del relativo piano orario del servizio;
  - del costo del servizio sulla base dei parametri economici contrattuali di riferimento e vigenti;
  - della presenza di liste di attesa riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, ovvero sulla base della presenza di alunni/e che necessitino di un "aumento ore" di Servizio in virtù del PEI.
2. Entro la fine del mese di aprile di ogni anno, il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, sulla base delle richieste avanzate dai Municipi e ai fini dell'Assestamento di bilancio, di norma previsto a luglio, provvede a inviare una richiesta di aggiornamento della copertura finanziaria del servizio relativo al terzo quadrimestre dell'anno contabile che tenga conto:
  - delle permanenze, dei nuovi alunni iscritti e di quelli uscenti;
  - del piano orario medio di servizio;
  - del costo del servizio sulla base dei parametri economici contrattuali di riferimento e vigenti;
  - della presenza di liste di attesa riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, ovvero sulla base della presenza di alunni/e che necessitino di un "aumento ore" di Servizio sulla base del PEI.
3. L'Amministrazione provvede a rendere disponibili i fondi necessari a garantire il Servizio sia in termini di qualità, di continuità e di uniformità su tutto il territorio cittadino sul menzionato centro di costo.  
L'Amministrazione garantisce l'utilizzo di tutti i fondi assegnati nel corso dell'anno anche predisponendo, in caso della presenza di risorse residue, e in accordo con la famiglia, ulteriori attività a beneficio degli alunni con disabilità, anche alla luce di quanto previsto nel precedente art. 3.

### Articolo 6

#### Competenze istituzionali

1. 1. Il Servizio è garantito dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, di seguito denominato Dipartimento, e dalle Direzioni Socio-Educative territorialmente competenti.



2. Il Dipartimento promuove la concertazione interistituzionale con l'Ufficio Scolastico Regionale, le Scuole, il Dipartimento Politiche Sociali, i Municipi, le A.S.L, la Consulta Cittadina e le Consulte Municipali delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, le Organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative e le altre Istituzioni coinvolte nello sviluppo del servizio per definire strategie cittadine di intervento condivise che assicurino qualità, continuità ed uniformità del servizio su tutto il territorio capitolino.
3. Entro giugno di ogni anno il Dipartimento elabora un rapporto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio erogato, attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi e qualitativi, sulla base delle normative vigenti di settore, unitamente a quelli previsti dai piani annuali esecutivi di gestione (PEG). Tra gli indicatori ed i relativi indici qualitativi e quantitativi devono essere chiaramente indicati, per ogni Municipio, il numero degli alunni e delle alunne con disabilità in lista di attesa o che necessitino di un "aumento ore" o a qualunque titolo in attesa dell'erogazione del Servizio.
4. Il Dipartimento, alla luce degli indicatori sopra descritti, predispone la pianificazione del fabbisogno, verifica annualmente le ore di Servizio erogate in ogni Municipio, effettua i controlli necessari e dirime e valida le differenze tra i dati di costo del servizio richiesti in sede di Bilancio previsionale e quelli effettivamente erogati dall'Ente di prossimità, alla luce dei bisogni della popolazione studentesca con disabilità che abbia fatto richiesta del Servizio.
5. Il Dipartimento, in caso di affidamento del servizio OEPAC a soggetti del Terzo Settore, per garantire l'erogazione del pasto all'Operatore realizza, nel rispetto delle norme vigenti, accordi tra gli operatori economici che erogano il servizio di ristorazione nelle scuole e gli enti gestori del servizio OEPAC, prevedendo a tale scopo, la necessaria copertura economica, nel rispetto della Legge Regionale n. 29/1992. Tali accordi sono finalizzati all'erogazione del pasto all'OEPAC nei casi in cui quest'ultimo eroghi la sua prestazione lavorativa durante l'orario di mensa dell'alunno e dell'alunna con disabilità.
6. Spetta ai Municipi (anche per il tramite dell'Osservatorio del Lavoro di Roma Capitale) competenti per l'attuazione dell'intervento, tramite i propri referenti:
  - a. garantire l'ascolto e il confronto attivo con le famiglie al fine della elaborazione del Progetto Individuale e a fine di condividere ogni informazione ed iniziativa utile, in un'ottica olistica ed integrata, alla piena inclusione dell'alunno/a con disabilità e alla piena realizzazione del suo percorso formativo;
  - b. raccordarsi, unitamente alle famiglie, con le scuole del territorio, i servizi ASL TSMREE territorialmente competenti e con i centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale per un costante coordinamento e miglioramento degli interventi;
  - c. acquisire le schede anagrafiche degli alunni e delle alunne con disabilità, nonché di tutta la documentazione utile e necessaria alla piena e corretta realizzazione del Servizio in favore dell'alunno/a;
  - d. verificare i curricula e i requisiti del personale OEPAC nei casi di sostituzione temporanea o definitiva dell'operatore;
  - e. verificare e monitorare, anche coinvolgendo la famiglia e la scuola, il corretto espletamento del Servizio, le prestazioni e la sua qualità, chiedendo la sostituzione del personale in caso di comprovato comportamento scorretto e negligente;
  - f. verificare l'applicazione degli accordi contrattuali di settore e la corretta applicazione del C.C.N.L. e dei Contratti e Accordi Collettivi Decentrati Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle

Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative di categoria, al personale impiegato nel Servizio attivando, qualora necessario, l'Osservatorio del Lavoro, o Organo equivalente di autocontrollo interno all'Amministrazione capitolina, anche al fine di attuare strategie di contrasto al lavoro sommerso nel settore in questione e all'applicazione di CCNL spuri e mancato rispetto nella corretta applicazione normo-economica dei CCNL applicati. In caso di mancata corretta applicazione delle norme di legge e dei contratti o accordi collettivi, il Municipio, informato dal Dipartimento, provvede a valutare l'esclusione dell'Ente gestore dal Servizio e ad attivare le relative procedure amministrative;

- g. provvedere, anche per il tramite della Centrale Unica degli Acquisti, a fornire materiali e ausili inerenti l'arredo scolastico (banchi speciali, sedie, tappetoni, cunei, ecc.), ausili e attrezzature necessarie ai fini di rendere pienamente efficace il servizio di assistenza educativa e culturale nelle scuole oggetto del presente Regolamento, tenendo conto che sono esclusi dall'erogazione agli utenti gli ausili e le apparecchiature protesiche personali inserite nel Nomenclatore Tariffario di cui al D.C.P.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza" e s.m.i., perché forniti dalla ASL.
7. È prevista la possibilità di un Protocollo d'Intesa tra Comune, ASL e Scuola finalizzato al ricondizionamento, da parte della ASL, di beni e ausili assegnati alla struttura scolastica per alunni con disabilità che ne renda possibile il loro riutilizzo, istituendo un archivio consultabile attraverso i Centri Territoriali di Supporto - CTS, nel quale vengano messi a disposizione.

## Articolo 7

### Impegni della famiglia, della Scuola e dell'Organismo

#### 1. La Famiglia

La famiglia concorre alla elaborazione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alla piena realizzazione dell'inclusione scolastica del minore con disabilità. Monitora la effettiva personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione scolastica predisposte in favore dell'alunno o dell'alunna. Il ruolo attivo della famiglia si esplica anche attraverso:

- a. il suo pieno coinvolgimento nelle sedi di discussione, elaborazione e aggiornamento degli interventi in favore del minore nelle sedi previste dalla normativa, nonché il pieno coinvolgimento in tutti i momenti di confronto promossi dalla scuola;
- b. la possibilità di avanzare al Municipio proposte e suggerimenti migliorativi del servizio;
- c. la condivisione e la tempestiva comunicazione al Municipio di tutti gli elementi, anche riferiti alla vita extra scolastica del minore, utili alla definizione del percorso educativo e formativo dell'alunno o dell'alunna con disabilità;
- d. il rispetto dell'orario di frequenza scolastica, salvo nei casi di "orario personalizzato" previsto dal PEI, ovvero per motivi legati a specifiche esigenze del minore.

2. La scuola
  - a. garantisce la partecipazione delle famiglie a momenti di incontro e confronto sull'organizzazione del Servizio anche attraverso la proposta di Patti Formativi Individualizzati;
  - b. ha il compito di organizzare e realizzare il Servizio destinando ad esso tutte le risorse già assegnate, nonché di monitorare costantemente, con il coinvolgimento delle famiglie, delle Funzioni Strumentali, delle/dei docenti referenti per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), delle/dei docenti referenti per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento (DSA) e degli operatori OEPAC, il suo corretto svolgimento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
  - c. ha il compito di garantire la partecipazione dell'alunno e/o dell'alunna con disabilità, in accordo con la famiglia e con il supporto dell'OEPAC, a tutte le attività rivolte agli studenti, anche se non previste dal PEI, al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione nel massimo livello di inclusione;
  - d. in caso di criticità o di ulteriori necessità e/o integrazioni emerse nel Servizio, anche dietro comunicazione ricevuta dalla famiglia, effettua segnalazione all'Ufficio municipale competente per l'attivazione delle misure previste dall'ordinamento e dal Contratto di servizio.
  
3. L'Organismo deve:
  - a. garantire al personale OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica, adeguata e aggiornata, con frequenza almeno annuale e presso Enti di Formazione accreditati, presso Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio. Tale formazione è inerente alle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività;
  - b. assicurare costantemente, attraverso il Coordinatore del Servizio Educativo per l'Autonomia ed i singoli Operatori assegnati agli alunni, il confronto con la scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare l'efficacia del proprio operato rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi e di inclusione dell'alunno/a con disabilità;
  - c. supervisionare, con frequenza almeno mensile, gli interventi degli operatori OEPAC anche sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;
  - d. fornire all'Amministrazione i curricula del personale OEPAC come parte integrante della documentazione richiesta dalla stessa;
  - e. garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a con disabilità nell'arco dell'intero anno scolastico e dell'intero ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento, non oneroso per l'Amministrazione, finalizzato a mitigare e ridurre l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dall'eventuale cambio della figura di riferimento;
  - f. garantire il massimo orario di lavoro per il personale OEPAC, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro e delle proprie esigenze organizzative;
  - g. garantire, compatibilmente con la procedura di affidamento del Servizio, e comunque in ogni caso almeno in fase di prima applicazione, l'assunzione del personale già in servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere;
  - h. è compito del gestore garantire sempre, in caso di assenza dell'operatore per qualsiasi ragione, adeguata sostituzione nelle ore di copertura prevista, nonché informare la famiglia dell'avvenuta sostituzione.

## Articolo 8

### Richiesta del Servizio

1. La domanda per la richiesta del Servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto all'inizio di ogni ciclo scolastico, ovvero con frequenza pari alla validità della certificazione ex Legge n. 104/92 art. 3, ordinariamente entro i termini stabiliti per le iscrizioni scolastiche, al Municipio per le scuole dell'infanzia e al Dirigente scolastico per gli Istituti Comprensivi.
2. Gli Istituti Comprensivi provvedono all'invio al Municipio competente territorialmente della domanda e dei documenti di cui al successivo comma 3.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dei documenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite con apposita circolare del Dipartimento da emanarsi in tempi utili per l'iscrizione scolastica.
4. Ogni richiesta presentata oltre il termine, se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge per l'attivazione del Servizio, viene accolta dal Municipio che provvede a garantire l'intervento nel minor tempo possibile, impegnando i fondi necessari, ovvero rimodulando le risorse residue, ovvero ancora richiedendo l'integrazione delle risorse necessarie.
5. Il Servizio è rivolto agli alunni e alle alunne con disabilità residenti nella città di Roma e frequentanti le Scuole dell'Infanzia Capitoline, dello Stato e paritarie, nonché le scuole statali e paritarie Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale. L'Amministrazione provvede ad attivare accordi istituzionali al fine di garantire il servizio agli alunni e alle alunne residenti nel territorio di Roma Capitale e frequentanti strutture scolastiche nei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e agli alunni non residenti che frequentano le strutture scolastiche site nel territorio capitolino, a condizione di reciprocità.

## Articolo 9

### Programmazione orario del Servizio

1. L'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni e alle singole alunne è disposta da parte dell'Ufficio municipale competente all'esito del processo di definizione dell'intervento ed in coerenza con il PEI:
  - a. sulla base delle esigenze educative e scolastiche del minore e della necessaria personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione a lui destinate;
  - b. sulla base della ratio per cui è il "contesto", inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare alle esigenze dell'alunno/a con disabilità, e non viceversa;
  - c. sulla base del principio per cui le esigenze di finanza pubblica non possono giustificare restrizioni alle tutele cui gli studenti con disabilità hanno diritto, nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 5 comma 1;
  - d. previo confronto con la famiglia, il servizio TSMREE della ASL territorialmente competente e la scuola;
  - e. utilizzando la scheda per le assegnazioni orarie di cui all'art. 19 - comma 3 e sulla base della documentazione di cui all'art. 8.
2. Il piano delle ore di servizio, unitamente alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale di ciascun alunno/a, viene comunicato a ciascuna Scuola, alla

famiglia e all'Organismo affidatario del servizio, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, con esclusione della prima applicazione del presente Regolamento.

3. L'Organismo affidatario redige, in collaborazione con la scuola, entro l'1 settembre di ogni anno, una programmazione oraria degli operatori, individuati anche in funzione del tipo di disabilità dell'alunno/a e delle sue peculiari esigenze, suddivisa in specifiche fasce orarie, in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, la disponibilità per effettuare le sostituzioni in modo tempestivo e la massima copertura del servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni.
4. La programmazione oraria formulata deve consentire all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria e deve essere complementare e non alternativa al sostegno, ai sensi del comma 1 art. 4 e del comma 1 art. 11 del presente Regolamento.
5. La programmazione oraria di cui al punto 3, così come la scheda di cui al punto 1 lettera e), sono rese disponibili alle famiglie su loro richiesta, ai sensi della normativa vigente.
6. Per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore "indirette" effettuate dall'OEPAC per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete - ad esempio partecipazione ai Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e ai Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) - secondo le indicazioni contenute nel contratto stipulato con l'Organismo.
7. Al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, deve essere garantita l'erogazione e liquidazione della totalità delle ore di servizio svolte in presenza, in Didattica a Distanza, in Didattica Digitale Integrata o per l'assistenza educativa domiciliare, ovvero la redistribuzione delle stesse ore sul plesso scolastico e su alunni che dispongono di un monte ore limitato e che svolgono l'attività in presenza. Ciò sempre attraverso modalità volte a favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e la massima funzionalità del servizio. Le ore non erogate nel corso dell'anno per chiusure disposte dall'autorità sanitaria o per altre condizioni, che non è stato possibile riconvertire in altra forma o redistribuire ad altri alunni aventi diritto, in conformità di quanto previsto dall'art. 3 comma 6, possono essere erogate anche nei periodi di chiusura delle scuole, a titolo esemplificativo estivo o natalizio, qualora gli alunni frequentino campi o centri educativi estivi o invernali. In caso di assenza improvvisa o non programmata di uno o più alunni con disabilità, l'operatore OEPAC svolgerà la propria attività nell'orario previsto, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione e/o rimodulazione delle ore, anche programmando e condividendo attività future da attuare con il gruppo classe degli/le alunni/e assenti, fermo restando che tale attività non può configurarsi come generico supporto alla classe nella corresponsabilità educativa, riconosciuta esclusivamente in capo al corpo docente.
8. L'Ufficio municipale competente provvede, laddove necessario o se richiesto, ad incontrare l'alunno/a e la sua famiglia prima dell'inizio dell'anno scolastico, fornendo loro tutte le informazioni che riguardano le modalità di espletamento del Servizio.

## Articolo 10

### Variazione o cessazione del Servizio nelle scuole capoline

1. La scuola, la famiglia, l'OEPAC, l'Organismo affidatario, l'Amministrazione e la ASL sono tenuti ad una reciproca informazione e al costante aggiornamento circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato, considerando sempre prioritario il principio cardine della personalizzazione dell'intervento, anche ai sensi dell'art. 2 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.
2. La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta alla scuola e al Municipio competente, attraverso presentazione di modulo di rinuncia. Allo stesso modo, il Municipio, ricevuta comunicazione dalla scuola della ingiustificata assenza dell'alunno/a con disabilità per almeno 30 giorni consecutivi, può procedere, previa comunicazione scritta e comunque sentita la famiglia, all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

## TITOLO III COMPITI E REQUISITI

### Articolo 11

#### Compiti dell'OEPAC

1. L'OEPAC è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, docenti incaricati sul sostegno, specialisti della comunicazione e collaboratore scolastico. L'attività dell'operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione, integrando anche le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e di settore. Il ruolo dell'OEPAC è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico.
2. L'intervento dell'OEPAC è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità, con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalità compromesse e a rafforzare l'alunno/a nel potenziamento delle capacità residue alla luce di quanto previsto nel PEI e di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento dell'alunno/a nella comunità scolastica.
3. L'OEPAC ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di:
  - a. coadiuvare il collaboratore scolastico nell'accoglienza dell'alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia nella gestione di eventuali ausili;
  - b. collaborare con l'insegnante, curriculare e/o incaricato del sostegno, nelle attività educative e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma

anche in quelle che richiedono una facilitazione socio-relazionale e/o nella comunicazione, sia che esse si svolgano in aula, sia che esse si svolgano nei laboratori, in palestra, a mensa, ecc.;

- c. svolgere attività di supporto durante le lezioni, proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
- d. favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, nel quadro generale di un progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
- e. favorire la relazione degli alunni con disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere l'espressione delle potenzialità personali, proponendosi come "traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
- f. affiancare l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia, fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa;
- g. assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentono il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI, affiancando e non sostituendo il collaboratore scolastico, che ne è responsabile ai sensi della Circolare del MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001, nelle attività inerenti all'assistenza di base e l'igiene della persona;
- h. assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;
- i. partecipare a pieno titolo ai GLO e a tutte le attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti riferite all'alunno/a con disabilità, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno, a vario titolo, in carico l'alunno/a;
- j. partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica degli alunni assegnati;
- k. partecipare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- l. collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce delle indicazioni del coordinatore dell'Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;
- m. accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, gite o viaggi di istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;
- n. assicurare l'inclusione scolastica anche per l'assistenza dell'alunno/a con disabilità durante i viaggi d'istruzione;
- o. collaborare, nelle forme e nei tempi concordati con il Municipio, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola, la famiglia e i servizi territoriali che mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;

- p. curare, nell'ambito della realizzazione del PEI, le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola, in rete con le strutture ricreative e culturali.
4. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'OEPAC, salvo disponibilità dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del MIUR e delle indicazioni degli Enti competenti:
- a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
  - b. deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;
  - c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
  - d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, l'Ufficio municipale, il Dirigente scolastico o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore dell'Organismo.

Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione", questa deve essere effettuata a scuola dal personale del Distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento ai contenuti della Determinazione Dirigenziale Regionale G09492 dell'11 luglio 2019 e relativi allegati.

## Articolo 12

### Requisiti dell'OEPAC

L'OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del servizio, salvo ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di affidamento:

1. maggiore età;
2. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE), con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo);
3. godimento dei diritti civili e politici; nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
4. idoneità alla mansione;
5. assenza di condanne penali ai sensi della vigente normativa nazionale;
6. titolo di studio:
  - a. Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio-sanitari o Educatore professionale

oppure

- b. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto a Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari



oppure

- c. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto ad attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione.

Nel caso di cittadini non italiani, è ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero, equipollente ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

### Articolo 13

#### Inquadramento contrattuale dell'operatore OEPAC e clausola sociale

In considerazione della necessità di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, in sede di presentazione dell'offerta e/o della presentazione della domanda per accreditarsi come previsto dal successivo art. 15, l'Organismo partecipante si impegna formalmente, con apposita dichiarazione, a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, secondo la normativa vigente e così come previsto dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

L'Organismo è tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

Ai fini del corretto inquadramento contrattuale dell'OEPAC, si dovrà fare riferimento al CCNL di settore e al relativo Contratto Decentrato Integrativo Regionale sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e comunque alla normativa regionale di settore.

### Articolo 14

#### Coordinatore del Servizio

1. L'Organismo nomina, al proprio interno, il Coordinatore del Servizio al fine di monitorare ed organizzare, unitamente alla famiglia, alla scuola e al Municipio, le attività di assistenza con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI di ciascun alunno/a. Il coordinatore predispone altresì una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del servizio.
2. Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea triennale o Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza almeno triennale nella organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio e/o nel ruolo di coordinamento di servizi analoghi.

TITOLO IV  
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI  
SVOLGIMENTO DELLO STESSO - MONITORAGGIO E CONTROLLO

Articolo 15

Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso

1. Le modalità di svolgimento del servizio e le procedure di affidamento dello stesso, previste dall'ordinamento giuridico, devono garantire in ogni caso il rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali di rango pattizio che pongono la persona con disabilità e i suoi diritti al centro di ogni scelta. Pertanto, sono in ogni caso requisiti essenziali del Servizio da prevedere in ogni procedura adottata:
  - la centralità dell'alunno/a con disabilità;
  - il coinvolgimento della famiglia nelle scelte che riguardano il minore;
  - la qualità, l'uniformità e la continuità del Servizio in favore degli alunni/e con disabilità garantite su tutto il territorio cittadino nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità;
  - il principio di "personalizzazione" dell'intervento sulle esigenze specifiche dell'alunno/a;
  - l'impossibilità di comprimere le misure di intervento in favore dei minori con disabilità per esigenze di finanza pubblica;
  - la previsione obbligatoria di momenti di verifica e monitoraggio in merito alla modalità di svolgimento del Servizio, con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, sia a livello municipale che capitolino;
  - l'abbattimento costante delle liste di attesa sull'assistenza scolastica, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, prevedendo un monitoraggio costante della loro consistenza, sia a livello municipale che centrale, pubblicando sul sito internet del Comune e del Municipio, in forma anonima, la graduatoria delle domande degli aventi diritto in attesa di essere soddisfatte;
  - il divieto di assegnare un "range" predeterminato di ore prescindendo dai bisogni del minore ed esautorando la funzione centrale della valutazione tecnica;
  - il divieto di ogni previsione che comporti la possibilità di frequenza con orario ridotto per i discenti con disabilità o la possibilità di svolgere le attività fuori dalla classe in appositi laboratori, a meno che non lo preveda il PEI o che tali misure non derivino da specifiche esigenze dell'alunno/a.
2. Il "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" di cui al presente Regolamento può essere assicurato:
  - in forma diretta, mediante un programmato e progressivo reclutamento e inserimento nella dotazione organica del personale non dirigente di Roma Capitale del relativo personale OEPAC;
  - mediante affidamento a soggetti del Terzo Settore, secondo le procedure di accreditamento previste dall'ordinamento vigente di cui al D. Lgs. n. 117/2017 ed al relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;
  - con l'espletamento di una procedura pubblica, municipale o centralizzata, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Amministrazione, con apposita deliberazione della Giunta Capitolina, approva le linee guida per la realizzazione del servizio OEPAC.

3. Con riferimento alle procedure di affidamento ad organismi del Terzo Settore, l'Amministrazione esercita la sua discrezionalità in ordine alla selezione dei soggetti erogatori del servizio nella fase della determinazione dei requisiti e dei criteri contenuti nell'avviso, al fine di assicurare agli alunni e alle alunne con disabilità e alle loro famiglie il miglior livello qualitativo, anche alla luce dei principi sopra elencati.
4. In ordine alle procedure indicate al comma 2, seconda alinea e al comma 3, si precisa che la scelta dell'organismo spetta, comunque, alla famiglia dell'alunna/o disabile, in ossequio al "principio dell'accomodamento ragionevole" di cui all'art. 2 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.
5. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione opera in coerenza con il Piano per l'inclusione formulato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dall'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, anche attraverso la consultazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel processo che attiene il servizio di cui al presente Regolamento. Inoltre, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 16, "Monitoraggio del servizio", le prescritte attività possono costruire sistema metodologico di partecipazione teso al miglioramento del servizio da rendere all'utenza.
6. Le prestazioni devono essere eseguite da personale in possesso delle specifiche professionalità richieste o offerte contrattualmente e devono essere garantite, per il personale impiegato, l'applicazione della remunerazione prevista dal C.C.N.L. e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

## Articolo 16

### Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio. Rilancio del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID)

1. Il Dipartimento Politiche Educative provvede al controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della esecuzione del servizio a livello cittadino, anche nell'ambito del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID). La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento dei Municipi, delle istituzioni scolastiche e della Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, dei TSMREE, delle ASL, delle Associazione Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e di un rappresentante delle famiglie di persone con Disabilità tra quelli delegati dal GLH d'Istituto al GLIM, per ogni Municipio.
2. Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni attribuite all'OEPAC è attribuito al Municipio che, in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede ad irrogare le sanzioni previste nel contratto e dall'ordinamento giuridico.
3. Il sistema di cui al punto 1) dovrà consentire il rilevamento dei dati in modo uniforme su tutto il territorio cittadino con particolare riferimento al monitoraggio

costante della presenza di eventuali liste di attesa sul Servizio, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione.

4. I dati raccolti vengono pubblicati e resi disponibili, anche su base storica, sul sito di Roma Capitale entro la fine del mese di marzo di ogni anno.
5. Tali dati saranno tenuti in appropriata considerazione anche in sede di predisposizione degli atti relativi alla modalità di gestione e realizzazione del Servizio, al fine di ricavarne ogni possibile miglioramento per il futuro anche in termini di procedure adottate.

## Articolo 17

### Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica Municipale (GLIM)

1. È istituito in ogni Municipio un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica Municipale (GLIM) con il compito di monitorare e verificare il corretto svolgimento del Servizio in termini di qualità, di uniformità e di continuità educativa nel prioritario interesse di tutti gli alunni con disabilità del territorio di riferimento. Il GLIM è composto dal Direttore della Direzione Socio-Educativa Municipale o da un suo delegato, dal referente dell’Ufficio di Piano o da un suo delegato, dagli uffici dell’area socio-educativa referenti per il Servizio che relazionano anche sulle eventuali criticità manifestate dalle singole famiglie sul caso concreto, dal TSMREE della ASL territorialmente competente, dalle Funzioni Strumentali, dalle Dirigenti Scolastiche e dalle POSES, dalla Consulta Municipale delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie o, in caso di mancata costituzione della stessa sul territorio, dalla Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, dai rappresentanti delle famiglie presenti nei GLH d’Istituto e dagli Enti Gestori del Servizio operanti sul territorio. Sono invitati permanentemente alle riunioni del GLIM, e possono richiederne la convocazione se necessario, il/la Presidente del Municipio o un suo delegato/a nonché i/le Presidenti delle Commissioni Scuola e Politiche Sociali Municipali.
2. Il GLIM è convocato obbligatoriamente almeno tre volte l’anno dal Direttore di Direzione Socio-Educativa o da un suo delegato/a, sentito il/la Presidente del Municipio, ed ha l’obbligo di monitorare il servizio sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto dei principi di accessibilità per tutti/e, uniformità e continuità educativa. Il GLIM verifica lo stato delle eventuali liste di attesa, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, o delle integrazioni orarie richieste dai singoli alunni ancora non autorizzate, armonizza le iniziative dell’Amministrazione municipale con le esigenze di inclusione reale della comunità studentesca con disabilità del territorio; discute i singoli casi in cui si rilevino particolari criticità; in caso di violazioni chiede che vengano disposte le verifiche e che vengano mosse le relative contestazioni e le eventuali conseguenti sanzioni; informa il Dipartimento Politiche Educative di Roma Capitale di eventuali criticità tali da richiedere l’intervento dell’Amministrazione Centrale.

## Articolo 18

### Divieti

1. È fatto divieto all'OEPAC di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'alunno/a, senza preventivo accordo con l'Ufficio municipale competente o con la scuola. Tale preventivo accordo dovrà essere comunicato all'OEPAC per il tramite del proprio datore di lavoro.
2. È fatto divieto ai familiari e alla scuola di richiedere prestazioni che non rientrano nel PEI.
3. È fatto divieto alla scuola di utilizzare l'OEPAC per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al servizio, salvo se finalizzate all'attuazione del PEI per l'inclusione e per l'autonomizzazione dell'alunno con disabilità ovvero salvo che non rientri in un progetto di rimodulazione delle ore non utilizzate da svolgersi in favore dell'alunno/a o del gruppo classe.
4. È fatto divieto alla famiglia, alla scuola e all'OEPAC, di modificare lo schema orario concordato senza la preventiva condivisione con il Coordinatore OEPAC dell'Organismo.

## Articolo 19

### Disposizioni finali e norme transitorie

1. Gli affidamenti del servizio avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi validi fino a scadenza contrattuale.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2019 il profilo di funzionamento ha sostituito la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Il profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, disciplinata dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 66 secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF).
3. Il modello aggiornato della scheda per l'assegnazione oraria agli alunni da utilizzarsi in tutti i Municipi - correlata alla certificazione ovvero al Profilo di funzionamento - viene predisposta, sentita la Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, dal Dipartimento di concerto con gli Uffici ed Enti competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.